CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMALFITANO, BIANCO GERARDO, BROCCA, ANDO, FIANDROTTI, COVATTA, MARTINI MARIA ELETTA, BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, BEMPORAD, BIASINI, **SPAGNOLI**

APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE E BELLE ARTI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 7 febbraio 1980

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 marzo 1980 (Stampato n. 720)

Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 marzo 1980

TESTO APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE DALLA CAMERA DEL DEPUTATI

ART. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 1980 le isti-

TESTO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 1980 le istituzioni culturali ammesse al contributo tuzioni culturali elencate nella tabella, di ordinario dello Stato saranno indicate nel- cui al secondo comma del presente artico-

la tabella da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Condizione per l'iscrizione nella tabella è che:

- a) gli enti svolgano servizi in campo culturale;
- b) gli enti promuovano attività di ricerca:
- c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attività.

La tabella indicherà anche la misura del contributo a favore di ogni singola istituzione culturale.

La tabella è soggetta ogni tre anni a revisione da attuarsi con le stesse formalità di cui al primo comma.

Con la pubblicazione della tabella le precedenti norme istitutive di finanziamenti a favore degli enti in essa indicati si intendono abrogate.

Sono fatte salve le contribuzioni straordinarie in occasione di particolari manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali. lo, sono ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato nella misura indicata nella tabella stessa. La tabella può includere anche istituzioni che alla data di entrata in vigore della presente legge non fruiscano di contributo finanziario dello Stato, ed è emanata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Identico.

- a) gli enti svolgano servizi di rilevante valore culturale;
- b) gli enti svolgano e promuovano attività di ricerca;
 - c) identico.

Non possono essere comprese nella tabella quelle istituzioni culturali e di ricerca scientifica che operino strettamente sotto la competenza e la vigilanza di Amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

La tabella è soggetta ogni tre anni a revisione da attuarsi con le stesse formalità di cui al primo comma. La eventuale modifica degli stanziamenti complessivi, di cui al capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, in conseguenza della modifica triennale della tabella, ha luogo con la legge annuale di bilancio.

Identico.

Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.

ART. 2.

A decorrere dal 1º gennaio 1980 gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dello Stato concernenti in tutto o in parte contributi ad istituzioni culturali di cui alla tabella sono trasferiti al capitolo n. 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali ed i relativi capitoli di provenienza sono soppressi o correlativamente ridotti.

Le soppressioni e le riduzioni di capitoli da apportare, in relazione al suddetto accorpamento, agli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato saranno determinate per ciascun Ministero con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i ministri interessati.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali esercita la vigilanza sulle istituzioni culturali di cui al primo comma anche se già attribuita dalle norme istitutive degli enti stessi ad altri Ministeri.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila comunque sulla destinazione a fini di pubblica utilità dei finanziamenti di cui alla tabella e presenta alle Camere una relazione triennale sulla base dei resoconti delle attività svolte e dei conti consuntivi che i singoli istituti sono tenuti a presentare annualmente.

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che:

- a) gli enti svolgano servizi nel campo culturale;
- b) gli enti promuovano attività di ricerca;
- c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attività.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente Comitato di settore, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente. La sospensione del finanziamento annuale, ART. 2.

Identico.

Identico.

Identico.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila comunque sulla destinazione ai fini istituzionali dei finanziamenti di cui alla tabella e presenta alle Camere una relazione triennale sulla base dei resoconti delle attività svolte e dei conti consuntivi che i singoli istituti sono tenuti a presentare annualmente.

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che gli enti rispondano ai requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 1.

qualora protratta per sistematica inattività, comporta la esclusione dell'ente dalla tabella in sede di revisione della stessa.

Lo stanziamento del capitolo n. 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali è elevato da lire 2.845.335.000 a lire 5.100.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1980.

ART. 3.

A partire dall'anno finanziario 1980 lo stanziamento del capitolo n. 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali è elevato da lire 2.500.000.000 a lire 2.800.000.0000.

Sullo stanziamento di cui al capitolo n. 1606 così aumentato, il Ministro per i beni culturali e ambientali può concedere annualmente contributi alle istituzioni culturali non comprese nell'articolo 1, con esclusione di quelle di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La concessione del contributo è subordinata alla tempestiva trasmissione da parte di ciascun ente per ogni triennio al Ministero per i beni culturali e ambientali della documentazione dimostrativa dell'attività svolta nel triennio precedente e del programma di attività da svolgere con il contributo richiesto.

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che:

- a) gli enti svolgano servizi nel campo culturale;
- b) gli enti promuovano attività di ricerca;
- c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per l'attuazione di tale programma.

Il riparto dello stanziamento del capitolo di cui al primo comma del presente articolo forma oggetto di apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. Lo stanziamento del capitolo n. 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, così come rideterminato dal primo comma del presente articolo, è incrementato ulteriormente di lire 2.254.665.000 a decorrere dall'anno finanziario 1980.

ART. 3.

A partire dall'anno finanziario 1980 lo stanziamento del capitolo n. 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali è incrementato di lire 300.000.000.

Sullo stanziamento di cui al capitolo n. 1606 così aumentato, il Ministro per i beni culturali e ambientali può erogare annualmente contributi alle istituzioni culturali non comprese nell'articolo 1, con esclusione di quelle di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Possono essere ammessi al contributo gli enti che abbiano svolto attività per almeno un triennio. Gli enti suddetti sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali la relativa documentazione, unitamente al programma di attività che intendono svolgere utilizzando il contributo richiesto.

Identico.

I criteri per la identificazione degli istituti culturali previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le relative tabelle di trasferimento alle regioni dovranno essere stabiliti entro il 31 dicembre 1980.

Sullo stanziamento di cui al capitolo n. 1606, aumentato come al primo comma, il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca scientifica degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge e degli enti previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La contribuzione straordinaria di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in assemblea plenaria.

ART. 4.

All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è aggiunta la seguente lettera:

« i) di 8 membri di cui 6 eletti dai rappresentanti degli enti di cui alla tabella e 2 scelti dal Ministero per i beni culturali e ambientali in rappresentanza degli altri enti ».

Art. 5.

Il Comitato di settore di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, assume la denominazione di Comitato di settore per i beni librari.

È costituito il Comitato di settore per gli istituti culturali i cui compiti sono fissati dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. La identificazione degli istituti culturali previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le relative tabelle di trasferimento alle regioni, dovranno essere stabiliti entro il 31 dicembre 1980.

Identico.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è sostituito dal seguente:

- « Sono costituiti i seguenti comitati di settore, composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli di cui alle lettere b), c), d), f), g), h) ed i) dell'articolo 4:
- 1) Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;
- 2) Comitato di settore per i beni archeologici;
- 3) Comitato di settore per i beni storici ed artistici;
- 4) Comitato di settore per i beni archivistici;
- 5) Comitato di settore per i beni librari:
- 6) Comitato di settore per gli istituti culturali ».

Identico.

Nella prima applicazione della presente legge, i membri di cui alla lettera i) prevista dal precedente articolo 4 durano in carica sino alla scadenza dei membri del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in carica all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

Al complessivo onere di lire 2.554.665.000, derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede, quanto a lire 1.000.000.000 e quanto a lire 1.554.665.000, mediante riduzione, rispettivamente, dei capitoli n. 2045 e n. 2113 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.